Sintesi della normativa per la presentazione della Mobilità Territoriale e Professionale dei docenti di religione per l'anno scolastico 2025/2026

Sindacato Nazionale Autonomo Degli Insegnanti di Religione

SEGRETERIA NAZIONALE

Via del Castro Pretorio 30 – 00185 ROMA Tel. 06 62280408 – Fax 06 81151651

http://www.snadir.it

e-mail: snadir@snadir.it

La mobilità dei docenti di religione di ruolo è regolata dall'Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto il 29.01.2025, che ha validità per il triennio 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028.

L'articolo dell'ipotesi di contratto nazionale integrativo che stabilisce la regolamentazione della mobilità dei docenti di religione di ruolo è l'art. 27. L'Ordinanza Ministeriale n° 37 del 28 febbraio 2025 disciplina le modalità della mobilità territoriale e professionale dei docenti di religione.

Agli Ordinari diocesani è riconosciuta la prerogativa di decidere in materia di mobilità, d'intesa con il Direttore Generale Regionale; ma tale prerogativa (come si è espresso il Consiglio di Stato con riferimento alle nomine degli insegnanti di religione) deve essere "esercitata secondo criteri di ragionevolezza e non di arbitrarietà, trattandosi di atti endoprocedimentali finalizzati all'emissione dell'atto di nomina o di revoca che resta di competenza dell'Autorità scolastica italiana". (Consiglio Stato, sez. VI, 16 novembre 2000, n. 6133). In pratica, l'intesa tra l'Ordinario diocesano e il Direttore Scolastico Regionale deve definire le modalità di esercizio del diritto alla mobilità da parte del docente di religione, non valutare la sussistenza o meno del diritto, che è invece esplicitamente affermata nell'art. 4 della legge 186/2003, nell'art.4 del CCNI 12 giugno 2019, nell'art.27 dell'Ipotesi di CCNI del 29.01.2025 sulla mobilità aa.ss. 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028.

In merito all'Ipotesi di contratto collettivo nazionale integrativo sulla mobilità per gli aa.ss. 2025/2028 si indicano in sintesi i principali aspetti della mobilità che riguardano anche i docenti di religione.

- Gli insegnanti di religione cattolica, immessi in ruolo ai sensi della legge 18 luglio 2003 n° 186, partecipano alle operazioni di mobilità territoriale A DOMANDA VOLONTARIA (art. 27, comma 1, dell'Ipotesi di CCNI mobilità aa.ss.2025/2028).
- Possono partecipare a domanda alle operazioni di mobilità professionale (intersettoriale) sia all'interno della propria diocesi che verso un'altra (art.
 - 27, comma 2 dell'Ipotesi di CCNI mobilità aa.ss. 2025/2028) i docenti che

- hanno superato il periodo di prova (art. 4, comma 1 dell'Ipotesi di CCNI mobilità aa.ss.2025/2028; art. 1, comma 6 dell'O.M. n.37 del 28 febbraio 2025)
- Le Operazioni di trasferimento e/o mobilità professionale si effettuano all'interno dell'**organico di diritto** (posti di ruolo; incarichi annuali fino al 31 agosto), in particolare sulle cattedre o posti:
 - ✓ Rimanenti dopo l'accantonamento di quelli spettanti per le eventuali assunzioni in ruolo;
 - ✓ effettivamente vacanti (es.: dimissioni, collocamento a riposo, decadenza, ecc.) al 1° settembre dell'anno scolastico successivo (art. 8, comma 1 dell'Ipotesi di CCNI mobilità aa.ss. 2025/2028);
 - ✓ "ex novo" sull'organico di diritto di ciascun anno scolastico o in mancanza di personale titolare (art. 8, comma 2 dell'Ipotesi di CCNI mobilità aa.ss. 2025/2028).
- Mobilità terza fase, ovvero mobilità territoriale interdiocesana o mobilità professionale fasi 1-2-3-4-5 (art. 27 comma 4 dell'Ipotesi di CCNI mobilità aa.ss. 2025/2028):
 - La ripartizione dei posti tra mobilità territoriale interdiocesana e mobilità professionale (intersettoriale) si effettua al 25%. Qualora il calcolo dia luogo ad un numero non intero, questo si arrotonda all'unità superiore a favore della mobilità territoriale interdiocesana (Allegato 1 Fase A punto 3 Ipotesi di CCNI mobilità aa.ss. 2025/2028).
 - Per ciò che concerne il CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, l'art. 27, comma 8, dell'Ipotesi di CCNI mobilità aa.ss. 2025/2028 dispone che il docente di religione interamente utilizzato in altra scuola NON a domanda volontaria ma a causa della mancanza di ore sufficienti a costituire la cattedra o il posto, NON perde il diritto all'attribuzione del punteggio per la continuità.

🕓 Disabilità e gravi motivi di salute

Viene attribuita **precedenza assoluta**, <u>sia nelle operazioni di mobilità</u> <u>territoriale che professionale</u>, nell'ordine, al personale che si trovi nelle seguenti condizioni:

Personale scolastico docente ed educativo non vedente (art. 3 legge 28 marzo 1991, n.120)

Personale emodializzato (art. 1 legge 270/1982)

Precedenza legge 104/1992 (mobilità territoriale interdiocesana).

Ne usufruiscono, in via personale:

- La/II lavoratrice/ore con disabilità di cui all'art. 21 della legge 104/1992 (art. 13, punto III, numero 1) dell'ipotesi di CCNI mobilità aa.ss. 2025/2028 firmato il 29.01.2025)

 Il docente può usufruire di tale precedenza a condizione che il comune di assistenza si trovi all'interno della diocesi richiesta (art. 13, punto III, 2°capoverso, dell'Ipotesi di CCNI mobilità aa.ss.2025/2028)
- La/II lavoratrice/ore non necessariamente disabile bisognosa/o di particolari cure a carattere continuativo per gravi patologie (art. 13, punto III, numero 2) dell'Ipotesi di CCNI mobilità aa.ss.2025/2028). Il docente può usufruire di tale precedenza a condizione che il comune di cura si trovi all'interno della diocesi richiesta (art. 13, punto III, 2°capoverso, dell'Ipotesi di CCNI mobilità aa.ss. 2025/2028)
- La/II lavoratrice/ore appartenente alle categorie di cui al comma 6 dell'art.33 della legge 104/1992 (art. 13, punto III, numero 3) dell'Ipotesi di CCNI mobilità aa.ss. 2025/2028).

 Il docente può usufruire di tale precedenza a condizione che il comune di residenza si trovi all'interno della diocesi richiesta (art. 13, punto III, 2°capoverso, dell'Ipotesi di CCNI mobilità aa.ss. 2025/2028).

• Ai genitori, anche adottivi, del disabile in situazione di gravità. Qualora entrambi i genitori siano totalmente inabili o abbiano compiuto i 65 anni di età e quindi siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio disabile grave, la precedenza è riconosciuta, a fratelli/sorelle conviventi con il soggetto disabile in situazione digravità in grado di prestare assistenza (art. 13, punto IV, lett. A) dell'Ipotesi di CCNI mobilitàaa.ss. 2025/2028, O.M. n°37 del 28 febbraio 2025 art. 1 comma 11)

Il docente può usufruire di tale precedenza a condizione che il comune di assistenza sia ubicato all'interno della diocesi richiesta (art.13, punto III 2ç capoverso, dell'Ipotesi di CCNI mobilità aa.ss.2025/2028).

- Ai figli che prestano assistenza al genitore disabile in situazione di gravità (O.M. n°37 del 28 febbraio 2025 art. 1 comma 11)
- Al coniuge o alla parte dell'unione civile o al convivente di fatto ai sensi dell'art. 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76 purché in quest'ultimo caso la stabilità della convivenza risulti da apposita certificazione anagrafica (O.M. n° 37 del 28 febbraio 2025 art. 1 comma 11)

Il personale docente di religione cattolica appartenente ad una delle predette categorie beneficia della precedenza limitatamente ai trasferimenti all'interno e per la diocesi.

Per avere diritto alla precedenza per assistere i figli minorenni (cioè fino a 18 anni), non è necessario che la condizione di handicap sia a carattere permanente. Infatti le ASL rilasciano per i minorenni certificazioni temporanee (art. 13, punto IV, 11° capoverso, dell'ipotesi di CCNI mobilità aa.ss. 2025/2028).

N.B. L'art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105 che ha modificato l'art. 33,comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, <u>ha eliminato la figura del referente unico dell'assistenza (O.M. n°37 del 28 febbraio 2025 art. 1 comma 11)</u>

Pertanto, ferma restando la disciplina prevista dall'art. 13, comma 1, punto IV, del CCNI 2025/2028, la precedenza ivi prevista per il figlio referente unico di genitore disabile in situazione di gravità, in presenza di più figli docenti, è riconosciuta ai figli che soddisfino tutte le seguenti condizioni:

- a) documentata impossibilità del coniuge di provvedere all'assistenza per motivi oggettivi;
- b) richiesta di fruire periodicamente nell'anno scolastico in cui si presenta la domandadi mobilità, dei tre giorni di permesso retribuito mensile per l'assistenza ovvero del congedo straordinario ai sensi dell'art. 42 comma 5 del decreto legislativo 151/2001.

I docenti figli di genitore disabile in situazione di gravità che beneficiano della precedenza ai sensi del precedente periodo, non sono inseriti nella graduatoria di cui all'art. 10 comma 4 dell'O.M. n. 37/2025 ai fini dell'individuazione del personale in soprannumero; resta ferma l'inclusione nella predetta graduatoria ai fini dell'individuazione del punteggio per le operazioni di utilizzazione ed assegnazione provvisoria.

E' fatto obbligo agli interessati di dichiarare entro il 22 maggio 2025 - data di scadenza delle domande di revoca - l'eventuale cessazione dell'attività di assistenza al familiare disabile e la conseguente perdita del diritto alla precedenza.

Il quadro normativo

Le norme di riferimento per le operazioni di mobilità territoriale e professionale sono contenute nell'Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo per la mobilità (aa.ss.2025/2028) firmato il 29.01.2025 e dall'Ordinanza ministeriale n. 37/2025, dalla modulistica allegata, dalla legge 186/2003, dal DPR 751/1985, dal DPR

175/2012 e dal DPR 63/2019. Tutte le norme e le sedi diocesane richiedibili sono reperibili nel sito dello Snadir (<u>www.snadir.it</u>) cliccando su "*Archivio*", poi su "*Insegnanti di religione e Irc*", poisu "*Mobilità IdR*" e successivamente su "*Mobilità territoriale e/o professionale del personale docente di religione per l'a.s. 2025/2026*)

Calendario delle operazioni

Le scadenze per le operazioni di mobilità sono le seguenti:

- Presentazione delle domande (art. 2, comma 1 dell'O.M. n. 37 del 28 febbraio 2025) : dal 21 marzo 2025 al 17 aprile 2025.
- Revoca delle domande (art. 2, comma 3 e art. 5, comma 2 dell'O.M. n. 37 del 28 febbraio 2025): entro il 22 maggio 2025
- Pubblicazione dei movimenti (art. 2, comma 2 dell'O.M. n. 37 del 28 febbraio 2025): 30 maggio 2025
- Intesa sulla sede di utilizzazione (art. 6, comma 5 dell'O.M. n. 37 del 28 febbraio 2025): entro il 10 giugno 2025

Presentazione delle domande

- Le domande devono essere presentate all'Ufficio Scolastico Regionale della Regione di titolarità tramite il Dirigente dell'istituzione scolastica dove l'interessato presta servizio (art. 3, comma 1 dell'O.M. n° 37 del 28 febbraio 2025)
- Qualora la diocesi ricada su più Regioni, la domanda deve essere presentata all'Ufficio scolastico regionale della Regione in cui ricade l'istituzione scolastica dove l'interessato presta servizio (art.3, comma 2 dell'O.M. n.37 del 28 febbraio 2025)
- Soltanto per la Val d'Aosta, qualora le domande di trasferimento o di passaggio riguardino altre Regioni, devono essere presentate all'U.S.R. per la

Regione Piemonte.

- Nel caso in cui si intenda chiedere contemporaneamente sia trasferimento che passaggio, occorre presentare due domande: una di trasferimento (nello stesso ordine di scuola) e l'altra di passaggio (per un ordine di scuola diverso). Occorre precisare però nella domanda di passaggio a quale delle due si vuole dare precedenza. La documentazione deve essere allegata soltanto ad una delle domande.
- I servizi devono essere validamente documentati o dichiarati mediante l'allegato D, rispettivamente della scuola dell'infanzia-primaria o della scuola secondaria di 1° e 2° grado; le esigenze di famiglia ed i titoli valutabili devono essere invece certificati o dichiarati (art. 4, comma 2 dell'O.M.n. 37 del 28 febbraio 2025)
- Devono essere dichiarati (o documentati) eventuali titoli di precedenza nonché
 in caso di passaggio il possesso dell'idoneità concorsuale relativa al ruolo
 richiesto (art. 4 dell'O.M. n. 37 del 28 febbraio 2025)
- E necessario allegare il riconoscimento dell'idoneità ecclesiastica nell'ordine e grado richiesto rilasciato dall'ordinario diocesano competente per territorio (art. 3, comma 8 e art. 4, comma 2 dell'O.M. n. 37 del 28 febbraio 2025)
- Per la mobilità territoriale o professionale possono essere espresse fino ad un massimo di 5 diocesi su due regioni (compresa quella di appartenenza) (art. 9, comma 5 dell'O.M. n. 37 del 28 febbraio 2025)
- Qualora una diocesi insista sul territorio di più regioni, l'insegnante deve precisare nella porzione del territorio diocesano corrispondente a quale regione intende chiedere il trasferimento. Ciascuna porzione è trattata come se fosse una distinta diocesi (art. 9, comma 6 dell'O.M. n. 37 del 28 febbraio 2025)
- La scelta potrà avvenire per la diocesi e non per la sede; quest'ultima sarà oggetto di intesa tra Ordinario diocesano e Direttore generale dell'USR (art. 9, comma 2 dell'O.M. n. 37 del 28 febbraio 2025)
- Le domande di mobilità territoriale e/o professionale devono essere presentate unicamente mediante i moduli predisposti appositamente dal Miur e

- riportati in allegato all'Ordinanza ministeriale, **pena l'annullamento** (*art. 4, comma 1 dell'O.M. n.37 del 28 febbraio 2025*)
- La scadenza di presentazione delle domande è il 17 aprile 2025 (art.2, comma
 - 1 dell'O.M. n.37 del 28 febbraio 2025)
- Ai fini della **mobilità a domanda** viene attribuito un punteggio aggiuntivo per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità <u>negli ultimi tre anni</u> scolastici nella scuola di attuale servizio e poi un ulteriore punteggio per ogni anno successivo. (art.1 comma 7 dell'O.M. n. 37 del 28 febbraio 2025)

ATTENZIONE: ai fini dell'esercizio di tale opzione il primo anno di riferimento del triennio è l'anno scolastico 2009/2010; i docenti interessati potranno però fruire di tale punteggio SOLTANTO SE NON vedranno accolta l'eventuale domanda di trasferimento. Produrrà, quindi, la perdita del punteggio non la semplice richiesta del trasferimento o del passaggio di ruolo, ma l'ottenimento dello stesso.

Mobilità territoriale

La mobilità territoriale riguarda i trasferimenti nelle scuole dello stesso settore formativo

- ✓ tra diocesi diverse nella stessa Regione
- ✓ tra diocesi di Regioni diverse
- La scelta potrà avvenire per la diocesi e non per la sede; quest'ultima sarà oggetto di intesa tra Ordinario diocesano e Direttore generale dell'USR (art. 9, comma 2 dell'O.M. n. 37 del 28 febbraio 2025)

ATTENZIONE

L'utilizzazione su una sede diversa nella stessa diocesi per lo stesso settore formativo (es.: dalla sede A alla sede B nell'ambito della scuola secondaria di 1° e 2° grado; oppure dalla sede X alla sede Y nell'ambito della scuola primaria/infanzia)

è regolata dal Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie (*art. 27, comma 4 dell'Ipotesi di CCNI mobilità aa.ss. 2025/2028; art. 8, comma 1 dell'O.M. n.37 del 28 febbraio 2025).* In questo caso la domanda potrà essere presentata **nel mese di giugno/luglio prossimo**.

Possono presentare domanda di mobilità territoriale (trasferimenti) i docenti di religione di ruolo

- □ con almeno due anni di servizio di ruolo (compreso l'anno scolastico in corso) per transitare nel contingente di diocesi diverse nella stessa regione (art. 1, comma 4 dell'O.M. n. 37 del 28 febbraio 2025)
- con almeno tre anni di servizio di ruolo (compreso l'anno scolastico in corso) per transitare nel contingente di diocesi diverse, della stessa regione e anche delle altre regioni (art. 1, comma 5 dell'O.M. n. 37 del 28 febbraio 2025)

N.B – considerato quanto sopra per i docenti di religione non trova applicazione l'art. 2 commi 2 e 6 dell'Ipotesi di CCNI del 19.01.2025 relativi al vincolo triennale (impossibilità di presentare domanda di mobilità per almeno un triennio dopo l'ottenimento di titolarità su istituzione scolastica).

Alla domanda di trasferimento deve essere allegata la certificazione dell'idoneità rilasciata dall'Ordinario della diocesi di destinazione (art. 3, comma 8 e art. 4, comma 2 dell'O.M. n.37 del 28 febbraio 2025)

L'insegnante di religione assunto in ruolo nella scuola primaria/infanzia e utilizzato nella scuola dell'infanzia, in possesso soltanto del diploma di scuola magistrale (conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002), potrà partecipare ai trasferimenti per essere utilizzato nella scuola dell'infanzia.

Qualora, però, abbia conseguito un titolo che lo abiliti ad insegnare nella scuola primaria e sia in possesso dell'idoneità per questo grado scolastico, potrà partecipare alle operazioni di trasferimento per essere utilizzato nella scuola primaria oppure su posto misto infanzia/primaria (*art. 1, comma 7 dell'O.M.* n. 37 *del 28 febbraio 2025*)

Documentazione da allegare

- dichiarazione dei servizi in carta semplice (secondo l'allegato D) oppure certificati di servizio
- dichiarazione personale in carta semplice (ai sensi del DPR 445/2000, come modificato dall' art. 15 legge 16 gennaio 2003 n° 3, e dall'art. 15 comma 1 della legge 183/2011) oppure certificato di residenza e famiglia a nome del familiare per attestare la residenza del familiare, il grado di parentela con esso, il numero dei figli e la loro età. (vedi modello allegato)
- in un'unica dichiarazione (ai sensi del DPR 445/2000, come modificato dall' art. 15 legge 16 gennaio 2003 n° 3, e dall'art. 15 comma 1 della legge 183/2011) è possibile attestare, oltre alla situazione di cui al punto precedente, anche il possesso di altri titoli valutabili (inclusione nella graduatoria di merito di altro pubblico concorso, specializzazioni, altri diplomi universitari, altre lauree, master, dottorato di ricerca, ecc.)
- Le precedenze devono essere attestate con documentazione o con dichiarazione sostitutiva (ai sensi del DPR 445/2000, come modificato dall' art. 15 legge 16 gennaio 2003 n° 3, e dall'art. 15 comma 1 della L.183/2011)
- Soltanto le precedenze previste dalla legge 104/1992 devono essere attestate con specifica certificazione medica.
- Il domicilio del familiare con cui ci si vuole ricongiungere o del soggetto
 disabile assistito deve essere attestato con dichiarazione personale redatta ai
 sensi della normativa sulle autocertificazioni, nella quale l'interessato deve
 dichiarare che la decorrenza dell'elezione del domicilio è anteriore di almeno
 tre mesi alla data di pubblicazione all'albo dell'ufficio territorialmente
 competente dell'O.M. concernente la mobilità.

Mobilità professionale

Lo spostamento

- dalla scuola dell'infanzia alla primaria (o viceversa)
- e dalla scuola secondaria di 1° grado a quella di 2° grado (o viceversa) non è un passaggio di ruolo, ma una utilizzazione ed è pertanto regolata dal Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie (art. 27, comma 4 lpotesi di CCNI mobilità aa.ss. 2025/2028; art.11, comma 3 dell'O.M. n. 37 del 28 febbraio 2025)

L'utilizzazione nella stessa diocesi per DIVERSO settore formativo - ottenuta nell'anno scolastico precedente a seguito di domanda di assegnazione provvisoria ai sensi del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie - (es.: dalla sede X nell'ambito della scuola primaria/infanzia alla sede B nell'ambito della scuola secondaria di 1° e 2° grado; oppure viceversa) richiede la presentazione della domanda di mobilità professionale (art. 27, comma 4 Ipotesi di CCNI mobilità aa.ss.2025/2028; art. 8, comma 4 dell'O.M. n. 37 del 28 febbraio 2025)

La mobilità professionale dei docenti di religione riguarda esclusivamente il passaggio al ruolo per l'insegnamento della religione in diverso settore formativo; non è permesso a tutt'oggi il passaggio ad altro insegnamento (art.4, comma 1 legge 186/2003; art.27 comma 2 lpotesi di CCNI mobilità aa.ss. 2025/2028; art. 8,comma 4 dell'O.M. n.37 del 28 febbraio 2025). Il passaggio ad altro insegnamento nell'ambito del comparto scuola è consentito – avendone i requisiti – soltanto in caso di revoca dell'idoneità resa esecutiva e in caso di contrazione dei posti di insegnamento (esubero) (art.4, comma 3 legge 186/2003). La mobilità professionale riguarda il passaggio di ruolo nell'insegnamento della religione tra un settore formativo ed altro settore formativo, per sedi

□ C	lella st	tessa	diocesi
-----	----------	-------	---------

- □ tra diocesi nella stessa Regione
- □ tra diocesi di Regioni diverse

Possono presentare domanda di mobilità professionale i docenti di religione di ruolo che

- ✓ abbiano superato l'anno di prova (art. 4, comma 1 del CCNI mobilità aa.ss.. 2025/2028)
- √ siano in possesso di specifica idoneità rilasciata dall'Ordinario diocesano per l'ordine e grado di scuola richiesto
- √ siano in possesso dell'idoneità concorsuale relativa al settore per cui chiedono il passaggio

Documentazione da allegare

- dichiarazione dei servizi in carta semplice (secondo l'allegato D) oppure certificati di servizio
- dichiarazione personale in carta semplice (ai sensi del DPR 445/2000, come modificato dall' art. 15 legge 16 gennaio 2003 n° 3, e dall'art. 15 comma 1 della legge 183/2011) per attestare il possesso di altri titoli valutabili (idoneità ad altro concorso, specializzazioni, altri diplomi universitari, altre lauree, master, dottorato di ricerca, etc.)
- Le precedenze (non vedenti, emodializzati, utilizzato nel posto di insegnamento richiesto) devono essere attestate con documentazione o con dichiarazione sostitutiva (ai sensi del DPR 445/2000, come modificato dall' art. 15 legge 16 gennaio 2003 n° 3, e dall'art. 15 comma 1 della legge 183/2011)

AVVERTENZE

Si consiglia di **verificare** prima della presentazione della domanda **eventuali novità** presenti nel nostro sito o di consultare le nostre sedi territoriali.

Tutta la documentazione relativa alla mobilità territoriale e professionale dei docenti di religione (guide, modulistica, dichiarazioni, ecc.) è pubblicata nel nostro sito http://www.snadir.it (cliccare su "Archivio", poi su "Insegnanti di religione e Irc" e poi su "Mobilità IdR"). Il link "Mobilità territoriale e/o professionale del personale docente di religione per l'a.s. 2025/2026"

Sintesi della normativa per la presentazione della mobilità territoriale e professionale dei docenti di religione per l'anno scolastico 2025/2026

contiene tutte le norme, modelli, guide e dichiarazioni utili per la presentazione

delle domande. Qualora intervenissero successivamente significative variazioni a tale modulistica provvederemo a darne notizia attraverso il nostro sito internet. La specificazione accanto alla descrizione del file "versionegiornomeseanno" indica che il file è stato aggiornato e contiene novità di rilievo. Ad esempio: i files "Guida per la compilazione del modello TR1 (file pdf; Versione 04032025)" e "Guida per la compilazione del modello TR1 (file pdf; Versione 10032025)" indicano rispettivamente che il primo file è stato aggiornato al 04.03.2025, mentre il secondo file è stato ripubblicato con novità il 10.03.2025. Pertanto occorre verificare che la versione in possesso sia l'ultima pubblicata in ordine di tempo.

® © snadir 2025